

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Loredana Ferrara

letta la proposta di concordato minore con continuità d'impresa ex artt. 74 e ss CCII depositata in data 21.7.2025 da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Attanasio;

letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, avv. Monica Mandico, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;

rilevato che l'istante, titolare di Partita IVA [REDACTED] per l'esercizio di attività di consulenza amministrativa, di servizi forniti da dottori commercialisti e di servizi di contabilità, consulenza fiscale forniti da altri, versa in una situazione di sovraindebitamento dovuta al calo di fatturato dell'attività esercitata, dall'anno 2018, come risulta rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi in atti; visto il decreto del 28.7.2025 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 CCII;

rilevato che, a seguito di alcune precisazioni del credito operate, tra cui quella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché del sopravvenuta notifica di un decreto ingiuntivo da parte di [REDACTED], la proposta di concordato minore è stata modificata (cfr. ultima modifica depositata in data 16.9.2025);

letta la relazione finale depositata dal Gestore, da ultimo in data 11.11.2025 sull'esito della votazione, sul raggiungimento della maggioranza e sull'assenza di contestazioni;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza per la comparizione delle parti dell'8.1.2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ai fini dell'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80, comma III, CCII).

Nel caso in esame, l'ammontare complessivo della debitoria - escluse le spese in prededuzione - è pari ad € 161.297,06 così suddivisa:

Privilegio € 141.421,41

Chirografo € 19.875,65.

A fronte di tale debitoria è stato proposto il pagamento della somma di € 52.844,52 derivante:

- per € 30.419,74 da "Plusvalore di continuità" cioè dal valore ricavato dalla prosecuzione dell'attività professionale che può essere attribuito osservando il criterio della regola della priorità relativa;
- per € 19.657,77 da finanza esterna proveniente dal coniuge;
- € 2.767,00 quale quota *una tantum* messa a disposizione dalla madre della proponente, [REDACTED] in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa;

così assicurando -anche mediante l'apporto di finanza esterna- il pagamento integrale delle prededuzioni, del 21,51 % dei crediti privilegiati, del 15,02 % dei crediti chirografari in 60 mesi.

Come emerge dalla relazione finale dell'OCC, la proposta risulta approvata, avendo aderito 9 su 11 creditori ammessi al voto, avendo raggiunto, dunque, una maggioranza per teste e per classi, nonché una percentuale dell'82,04% (anche per silenzio-assenso).

Quanto al controllo delle maggioranze sussistono le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione. I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, come modificata, ricevendo una corretta informazione e maturando un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi. L'OCC, riportandosi al contenuto della propria relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, ha ulteriormente confermato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione controllata dei beni del debitore

Ritenuto, in definitiva, sussistere i requisiti per l'omologazione;

visto l'art. 80 CCII,

PQM

omologa il concordato minore presentato da [REDACTED];

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

dispone che l'OCC vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al Giudice delegato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'OCC nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che terminata l'esecuzione del piano l'OCC presenti al Giudice delegato una relazione finale. Si comunichi.

Così deciso in data 14.1.2026

Il Giudice delegato
Dr.ssa Loredana Ferrara